



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.36

Data 29/12/2016

Oggetto:

ADESIONE AL BIO-DISTRETTO DELL'ALTO TIRRENO COSENTINO "BATICÒS"

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno Ventinove del mese di Dicembre, alle ore 16,30 ed in continuazione, nella solita sala delle adunanze consiliari.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata del Messo Comunale, si è riunito il *Consiglio Comunale* in seduta *pubblica* sessione STRAORDINARIA ed in PRIMA convocazione.

Presiede L'Ing. Ciriaco CAMPILONGO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. ERNESTO GALIARDI.

Il *PRESIDENTE* dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a procedere all'appello:

n. d'ord	COGNOME E NOME	Prese nte	Assente	N. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	X		8	STUMBO Santino		X
2	IMPIERI Francesca	X		9	CAROPRESE Francesca		X
3	SPINELLI Vincenzo	X		10	MARTUCCI Giovanni	X	
4	LIPORACE Marco	X		11	CAPANO Daniela	X	
5	FILICETTI Maria Rachele	X		12	UGOLINO Riccardo	X	
6	CAMPILONGO Ciriaco	X		13	CARROZZINO Vincenzo	X	
7	DONATO Maria	X					
ASSEGNATI N. 12+1		IN CARICA N. 13		PRESENTI N. 11		ASSENTI N. 02	

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **VISTA** la proposta di avente ad oggetto <ADESIONE AL BIO-DISTRETTO DELL'ALTO TIRRENO COSENTINO "BATICÒS">;
- **UDITO** l'intervento dell' Ass.re Maria Rachele FILICETTI che ha dato lettura della proposta di cui sopra;
- **UDITO** altresì l'intervento del Cons. Martucci;
- **ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e dal Responsabile SUAP (e dal Responsabile del Settore Economico);

Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano

DELIBERA

- di **APPROVARE**, si come approva ad ogni effetto di Legge, la proposta di deliberazione avente ad oggetto <ADESIONE AL BIO-DISTRETTO DELL'ALTO TIURRENO COSENTIUNO "BATICÒS"> allegata al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale;

e con identica votazione

DELIBERA

- di **DARE IMMEDIATA ESECUZIONE** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.=====

COMUNE di

OGGETTO: Adesione al Bio-distretto dell'Alto Tirreno Cosentino "Baticòs"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

che alla Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (U.N.C.E.D.), tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, il Governo Italiano ha sottoscritto l'Agenda 21, il documento programmatico volto ad orientare le politiche dei diversi paesi verso lo "sviluppo sostenibile";

CONSIDERATO

che il paragrafo 28 dell'Agenda 21 attribuisce alle Autorità Locali un ruolo centrale per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 21 "locale";

CONSIDERATO

che, conformemente a quanto stabilito dalla "Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile", le Amministrazioni Comunali sono il momento istituzionale più vicino ai cittadini, il primo riferimento per affrontare e risolvere i problemi quotidiani e per individuare proposte e strumenti in grado di garantire il miglioramento della qualità della vita;

RITENUTO

che promuovere la "cultura del biologico" e lo sviluppo del "biologico" nelle sue diverse forme, risulta uno dei percorsi attuabili per individuare opportunità e soluzioni, nella direzione di un modello di sviluppo attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale ed alla valorizzazione delle differenze locali e, quindi, alla qualità della vita;

VISTO

che è emersa l'opportunità di favorire lo scambio di conoscenze fra le diverse realtà istituzionali del territorio, unitamente all'attenzione per la salute dell'ambiente e dei cittadini;

VISTA

la Dichiarazione di Nyéléni Sélingué, Mali del 27 febbraio 2007, che afferma la Sovranità Alimentare come diritto dei popoli ad alimenti nutritivi e culturalmente adeguati, accessibili, prodotti in forma accessibile ed ecologica, ed il diritto di poter decidere il proprio sistema alimentare e produttivo;

CONSIDERATO

l'intendimento di promuovere ed incentivare forme di produzione e consumo di alimenti da agricoltura biologica, ivi compresa l'introduzione di alimenti da agricoltura biologica nella ristorazione;

CONSIDERATA

l'esperienza maturata dall'A.I.A.B. - Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica - nella promozione dei bio-distretti;

FATTE PROPRIE

le linee-guida ai bio-distretti predisposte dall'A.I.A.B.;

CONSTATATO

che le finalità di valorizzazione dei prodotti biologici e tipici, unitamente al loro territorio di origine, corrispondono alle esigenze di sviluppo economico e turistico del nostro Comune;

DELIBERA

1. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, al Bio-distretto dell'Alto Tirreno Cosentino *Baticòs*;
2. di aderire, per le motivazioni esposte in premessa, all'AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica);
3. di condividere il documento programmatico e lo statuto del Bio-Distretto,
4. di condividere lo statuto e il disciplinare dell'AIAB, acclusi alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

5. di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità previste dal documento programmatico del Bio-Distretto e dallo statuto dell'AIAB.

Seguono:

Allegato 1: Documento programmatico di Baticòs, secondo le linee-guida Bio-distretti AIAB;

Allegato 2: Statuto del Bio-distretto dell' Alto Tirreno Cosentino denominato *Baticòs*.

Allegato 3: Statuto AIAB.

ALLEGATO 1

Documento programmatico del Bio-distretto dell' Alto Tirreno Cosentino *Baticòs*

L'area geografica individuata per la realizzazione del Bio-Distretto racchiude un territorio ricco di potenzialità e naturalmente vocato al biologico, dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni sono potenzialmente in grado di stringere un accordo per la gestione sostenibile delle risorse, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo (filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio).

Nel bio-distretto la promozione dei prodotti biologici si coniuga indissolubilmente con la promozione del territorio e delle sue peculiarità al fine di raggiungere un pieno sviluppo delle proprie potenzialità economiche, sociali e culturali.

Gli impegni ed i vantaggi

Con la nascita del bio-distretto vengono essenzialmente messe in rete le risorse naturali, culturali, produttive di un territorio, che vengono valorizzate da politiche locali orientate alla salvaguardia dell'ambiente, delle tradizioni e dei saperi locali.

La spinta propulsiva alla costituzione del bio-distretto è venuta in primis dagli agricoltori biologici, che ricercano mercati locali in grado di apprezzare le loro produzioni e dai cittadini, sempre più interessati ad acquistare a prezzi onesti alimenti sani ed in grado di tutelare la salute e l'ambiente. Sono però molti altri i soggetti e le organizzazioni che rivestono un ruolo determinante nella costituzione e nella gestione di un bio-distretto, a cominciare dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole che, con le loro attività e gli acquisti sempre più "verdi", possono indirizzare le abitudini dei consumatori e dei mercati locali. Gli operatori turistici, a loro volta, attraverso gli eco-itinerari ed il turismo rurale, possono puntare alla riqualificazione ed alla destagionalizzazione dell'offerta turistica.

Vediamo di seguito brevemente quali sono le principali implicazioni delle diverse categorie che ritroviamo nel bio-distretto:

AGRICOLTORI: producono secondo le regole dell'agricoltura biologica e, attraverso l'adesione al sistema "Garanzia AIAB" (100% italiano, OGM free, locale) possono inoltre contare su maggiori opportunità di valorizzazione e promozione del prodotto; si avvantaggiano della partecipazione al Bio-Distretto riuscendo meglio a collocare localmente la produzione, inserendosi a pieno titolo nei circuiti della multifunzionalità (agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali) e godono inoltre del vantaggio di poter promuovere le proprie produzioni attraverso piani di marketing che un biodistretto con più facilità può attivare.

FRUITORI: sono interessati ad acquistare prodotti biologici del territorio, preferibilmente attraverso i canali della filiera corta (mercati del bio, punti vendita aziendali, distribuzione diretta, Gruppi di acquisto Solidale, ecc.). I consumatori, grazie al Bio-Distretto, possono contare sulla tracciabilità totale del prodotto biologico da filiera corta, sulla loro maggiore disponibilità e facilità di acquisto e sulla salvaguardia delle risorse naturali del territorio in cui vivono. Inoltre, come cittadini, beneficiano della qualità ambientale, che l'agricoltura biologica assicura proprio nei luoghi di produzione ed hanno l'opportunità di ricomporre un rapporto diretto, franco e di collaborazione reciproca con i produttori.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:

- Deliberano l'adesione al Bio-distretto e all' AIAB;
- Diffondono sul territorio l'informazione sul modello dell'agricoltura biologica e supportano gli acquisti verdi, favorendo lo sviluppo delle mense biologiche nelle scuole, ospedali, ecc. In particolare le Amministrazioni locali deliberano un impegno che li caratterizza, ovvero: territorio OGM free, mense bio, assistenza alle aziende agricole che intendono avviare una conversione al biologico (attraverso l'AIAB), valorizzazione delle produzioni biologiche del territorio con:

- 1) Mercato produttori del bio-distretto
- 2) Guida al bio-distretto (produttori, agriturismi, ristoratori che si impegnano a realizzare menù con prodotti bio)
- 3) Ristoranti bio
- 4) Alimentari biologici

5) Realizzazione di un “Calendario degli eventi del Biodistretto”, che coinvolga/valorizzi cultura, turismo e produzioni tipiche del bio-distretto.

- Si impegnano a valutare l'applicazione dei principi del biologico anche in altri settori, come la gestione del verde pubblico, la gestione dei rifiuti organici, il regolamento edilizio.
- Verificano, la possibilità di condurre in biologico le aree demaniali e le proprietà collettive, allo scopo di trasformarle in “incubatori” di imprese biologiche anche rivolte all'agricoltura sociale.

LE IMPRESE DEI DIVERSI SETTORI: quelle del settore agroalimentare o della produzione di mezzi tecnici agricoli possono aderire direttamente all'iniziativa e beneficiare della concentrazione locale di aziende biologiche sia per la fornitura di mezzi tecnici che per la produzione di materia prima per la trasformazione alimentare (es. pasta, mangimi ecc.). Le imprese del settore turistico o gastronomico possono farsi portavoce dell'offerta del territorio proponendo menù bio-locali-stagionali nonché visite alle realtà agricole più significative, beneficiando così di una qualificazione della propria offerta.

GLI ENTI DI SPERIMENTAZIONE, RICERCA E FORMAZIONE: sostengono le attività del territorio implementando attività sperimentali e formative utili al consolidamento/miglioramento delle attività dei singoli attori del Bio-Distretto.

LE ASSOCIAZIONI (ambientaliste, degli operatori agricoli, di Agricoltura Sociale, eco-turistici, sociali e culturali) promuovono, nei rispettivi ambiti, le attività e le finalità del Bio-Distretto. In particolare l'AIAB coordina tutte le attività del progetto ed anima la rete delle organizzazioni aderenti, mettendo a disposizione tutto il suo knowhow, i disciplinari ed i marchi, necessari per il successo dell'iniziativa. Promuove inoltre accordi con gli Organismi di controllo del biologico al fine di perseguire una semplificazione delle procedure di certificazione ed avviare esperienze pilota di certificazione di gruppo e garanzia partecipativa. Le associazioni turistiche promuovono tutte le forme possibili di eco-turismo all'interno dell'area del Bio-Distretto (bio-sentieri da percorrere a piedi in bicicletta od a cavallo, turismo rurale, albergo diffuso, visite di studio, campi estivi per bambini, ragazzi e famiglie, ecc.). Le associazioni ambientaliste operano per la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse naturali, che sono alla base del modello dell'agricoltura biologica.

Bio-distretto e Strategia di sviluppo Europa 2020

Assume inoltre un particolare rilievo la costituzione del Bio-Distretto rispetto al raggiungimento degli obiettivi della Strategia di sviluppo Europa 2020 e della Politica di Coesione 2014-2020, con particolare riguardo alle “Aree interne”.

ALLEGATO 2

Statuto del Bio-distretto dell' Alto Tirreno Cosentino denominato *Baticòs*

Statuto dell'Associazione "BATICOS BIO-DISTRETTO DELL' ALTO TIRRENO COSENTINO"

ART. 1

Disposizioni generali

A) Nome

Il nome dell'associazione costituita con la firma del presente atto è: "BATICOS Bio-Distretto dell' Alto Tirreno Cosentino".

B) Sede

La sede legale dell'associazione viene stabilita in Santa Domenica Talao (Cs), C.da Feliceta, c/o Az. Agricola Biologica Vincenzo Lentino. La sede potrà essere spostata in qualsiasi momento in altro luogo e potranno essere aperti uffici operativi in Italia ed in altri Paesi membri o meno dell'U.E., con delibera del Consiglio Direttivo.

C) Diritto vigente

La legislazione di riferimento per il presente atto e per la regolamentazione dell'associazione è quella italiana.

D) Restrizioni

I membri dell'associazione non sono soggetti a limitazioni della loro attività in ragione della loro appartenenza all'associazione.

E) Autonomia

L'associazione agirà quale ente indipendente ed autonomo ed avrà la capacità di essere titolare di diritti ed obblighi.

F) Validità

Il presente accordo è da considerarsi valido dalla data della sottoscrizione sino al dicembre 2030. Successivamente, l'Assemblea Generale potrà deliberare ulteriori proroghe della durata dell'associazione.

G) Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio sindacale

I soci fondatori nominano il primo Presidente, il primo Consiglio Direttivo ed il primo Collegio sindacale per acclamazione, non appena viene costituita l'associazione.

Il rinnovo delle cariche statutarie avverrà ogni tre anni.

ART. 2

Principi

L'associazione "BATICOS BIO-DISTRETTO DELL' ALTO TIRRENO COSENTINO" non persegue finalità di lucro e realizza i propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica), dall'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica e dalla Rete Internazionale dei Bio-distretti (I.N.N.E.R.).

ART. 3

Scopi

L'associazione "BATICOS BIO-DISTRETTO DELL' ALTO TIRRENO COSENTINO" intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare riguardo all'ambito geografico Alto Tirreno Cosentino, con specifico riguardo a:

1. sostenere la rinascita dell'Agricoltura, affinché assuma un ruolo centrale, in particolare nelle aree interne, nella direzione strategica e innovativa dell'Agricoltura Biologica, favorendo un ritorno alla terra dei giovani e ricercando tutte le opportunità per arginare disoccupazione e fuga dalle campagne;
2. promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico, come strumento coerente e indispensabile a perseguire obiettivi qualitativi, in campo agricolo, zootecnico, agro-industriale, forestale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette, ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;

[Handwritten signatures and notes on the left margin, including "Baticòs", "Lentino", "Vincenzo", "Michele", and "Domenico"]

[Handwritten signatures and notes on the right margin, including "Domenico", "Vincenzo", "Michele", and "Lentino"]

3. elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti, con L'I.F.O.A.M. (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica) e l'AIAB (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), norme e disciplinari relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati, nonché controllare la corretta osservanza nei vari processi di produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione;
4. valorizzare la produzione, trasformazione, promozione e commercializzazione delle produzioni biologiche favorendo la coesione di tutti gli attori della filiera;
5. ricercare e facilitare forme aggregative a sostegno dei piccoli agricoltori orientati a praticare metodi di coltivazione biologica; favorire la nascita di reti, che includano al fianco dei coltivatori e degli allevatori, anche associazioni e istituzioni sensibili e sostengano la cooperazione e solidarietà reciproca tra aziende consolidate e produttori minori; facilitare la nascita di filiere corte, chilometro zero e GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), mercati del biologico e di qualità;
6. promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione, formazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica e la gestione sostenibile del territorio; creare le condizioni culturali e formative favorevoli a un processo di riconversione del territorio verso l'Agricoltura Biologica e un modello di sviluppo eco-sostenibile; ampliare e approfondire conoscenze e consapevolezza sull'importanza del legame indissolubile tra terra, Salute e cibo, attraverso contatti fra persone, enti, associazioni, esperti; saper trasmettere la necessità strategica e la valenza etica del ricercare qui ed ora un primato della terra e di un'agricoltura sostenibile; partecipare ai programmi didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere saperi e cura verso ambiente e territorio, come un bene comune di grande valore sociale;
7. creare le condizioni culturali e associative per un'agricoltura di innovazione, ben collegata alla coesione e inclusione sociale, con particolare riferimento all'Agricoltura Sociale;
8. promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica come modello di gestione delle risorse e garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;
9. erogare servizi in agricoltura agli associati;
10. interagire con le istituzioni a livello locale, regionale, nazionale e internazionale con l'obiettivo di perseguire le finalità del bio-distretto;
11. garantire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Regione Calabria, ed in particolare dell'Area dell'Alto Tirreno Cosentino, perseguono finalità coincidenti con gli scopi suddetti;
12. promuovere e partecipare ad iniziative di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, complementari e coerenti con le finalità del Bio-distretto: sostenere e promuovere lo sviluppo di un turismo stagionalizzato, rurale e naturalistico, nel rispetto del territorio e delle sue comunità; incentivare lo sviluppo di un'offerta turistica legata alla genuinità delle produzioni locali e alla salubrità del territorio;
13. diffondere gli scopi e le buone prassi del Bio-distretto presso gli operatori turistici anche attraverso la costituzione di partenariati e l'organizzazione congiunta di attività di formazione, sensibilizzazione e diffusione correlate e coerenti con le finalità del Bio-distretto;
14. promuovere il recupero e l'utilizzo delle varietà autoctone e sensibilizzare i consumatori all'utilizzo di alimenti secondo la loro naturale stagionalità, ottimizzando la vocazionalità del territorio e la sua biodiversità, con particolare riferimento alle specie e ai semi in via di estinzione;
15. sostenere pratiche, metodologie sostenibili ed esperienze-pilota contro il dissesto idrogeologico del territorio;
16. favorire scambi di esperienze con altri Bio-distretti, gemellaggi e scambi culturali tra organizzazioni e singoli, impegnati in agricoltura su territorio nazionale e internazionale;

Art.4

Attività

L'Associazione Bio-Distretto dell'Alto Tirreno Cosentino svolge la propria attività nel settore dell'agricoltura biologica, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e pericolosi di cui all'art. 7 del Dlgs 5/12/97 n. 22) e nel settore della formazione, prevalentemente nel proprio ambito territoriale, non tralasciando le attività a livello regionale, nazionale ed internazionale di interesse e rientranti negli scopi del presente statuto. L'Associazione svolge, altresì ogni altra attività direttamente connessa a quella di tutela e valorizzazione dell'agricoltura biologica, della natura e dell'ambiente, nonché della formazione e della ricerca.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione Bio-Distretto dell'Alto Tirreno Cosentino:

[Handwritten signatures and names]
 Crispa Mattia, [illegible], [illegible], [illegible]

- Engraving - China.

30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 5

Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto, e la loro attività deve rientrare nell'ambito delle finalità sociali.

Diritti dei soci: ogni socio, in regola con il pagamento della quota associativa, ha diritto di voto ed è eleggibile, le associazioni o le società che hanno un numero di aderenti non inferiore a quindici hanno diritto ad un massimo di 5 voti, secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento interno.

L'esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.

- dimissioni;
- assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- inosservanza dello statuto e dei regolamenti;
- reiterata morosità nel versamento della quota associativa.

Enrique Domènico

[Handwritten signature]

11.11.10

Chase Walker

1. 1. 1.

organi statutari;

è eletto dall'Assemblea Generale per una durata di tre anni.

Nelle delibere di consiglio direttivo o di assemblea, in presenza di un numero di voti pari tra favorevoli e contrari rispetto ad un determinato punto all'ordine del giorno, al fine di evitare lo stallo associativo, il voto del presidente avrà un valore doppio rispetto a quello degli altri intervenuti.

Art. 10 - Il Vicepresidente

È eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, con una durata di 3 anni, è compatibile con la carica di Tesoriere (possono essere eletti anche due vicepresidenti).

Sostituisce il Presidente laddove questi dovesse risultare temporaneamente impossibilitato a partecipare alla vita sociale.

Art. 11 - Il Segretario Generale

Svolge attività strategiche di collegamento operativo e di rete per la comunicazione, la documentazione e l'archiviazione delle attività dei soci e del Biodistretto tutto. Può rappresentare l'associazione verso i terzi con potere di firma limitatamente ai compiti istituzionali che gli siano espressamente delegati dal Presidente. Attua le deliberazioni e linee guida scaturenti dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea. Si avvale della collaborazione di un gruppo tecnico, incaricato dal Consiglio Direttivo. È eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo per la durata di tre anni.

Art. 12 - Il Tesoriere

Esso è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo, con una durata di 3 anni, è compatibile con le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario Generale.

Egli cura ogni aspetto finanziario ed economico dell'associazione.

Art. 13 - Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale (CS) è composto da tre membri; detti membri sono eletti dall'Assemblea generale anche tra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del CS è eletto nella prima adunanza dello stesso.

Il CS vigila sul rispetto delle norme statutarie, redige una relazione sul bilancio consuntivo, può partecipare alle riunioni del CD e dell'Assemblea generale senza diritto di voto, segue accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità.

Art. 14 - Patrimonio & Bilancio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote di adesione dei soci;
- i proventi delle attività sociali;
- oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi ed ogni altro provento previsto dalle presenti leggi.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

È fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea entro i sei mesi dell'anno solare successivo a quello di competenza. Eventuali residui di bilancio non potranno mai ed in nessuna forma essere distribuiti tra i soci e dovranno essere impiegati per attività sociali o spese organizzative e generali dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa si dovrà devolvere ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - Clausola Arbitrale

I Soci e l'Associazione si obbligano a rimettere al Collegio Sindacale la risoluzione delle controversie relativamente alle interpretazioni delle disposizioni contenute nello statuto o derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del CDR o del Presidente. In caso di mancato compimento delle controversie i Soci e l'Associazione si rivolgono ad un Collegio Arbitrale.


Art. 16 - Dimissioni-Sostituzioni

Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Gli eletti con carica sociale che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente, successiva alla decadenza.

Art. 17 - Norma transitoria


[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Carlo Uffetta" and "Gulian" over the Art. 17 section.]



Repubblica Italiana
Ministero dell'Industria

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigente.

Billini Zippin
 Nikolai Wern
 Joubert Wjate
 Simon Zee
 W. K. K.
 Danker
 De Leo Kolman
 J. K. K.
 Oude Yabbe
 Poent
 J. P. L. Domic
 Gullum Koon-
 J. P. L. Domic
 J. P. L. Domic
 J. P. L. Domic
 J. P. L. Domic



ALLEGATO 3

Statuto AIAB

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata: "Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica", in sigla AIAB, che promuove il federalismo solidale, favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale.

La sua struttura si caratterizza su un decentramento basato sulla piena autonomia delle Associazioni Regionali AIAB, la cui costituzione e funzionamento è regolata dal successivo articolo 7.

a) La sede federale è in Roma Via Piave 14;

b) Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede può essere trasferita nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2 - DURATA

La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, deliberati dal congresso straordinario.

Art. 3 - PRINCIPI

L'Associazione è indipendente, non persegue finalità di lucro, non distribuisce gli utili fra i soci e realizza il proprio federalismo ispirandosi ai seguenti principi:

- sussidiarietà tra i soci e tra strutture ai diversi livelli (locale, regionale, federale) in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile;

- solidarietà tra i soci e tra le strutture che pur possedendo energie e risorse in misura diversa, operano per un processo di crescita equilibrata di tutte le realtà che fanno riferimento ad AIAB, anche ridistribuendo verso le aree e le strutture più deboli risorse ed energie che vengono raccolte su base nazionale;

- cultura della differenza per cui la diversità di cultura, di storia e di identità territoriale dei soci e delle strutture è considerato elemento di ricchezza dell'AIAB che non preclude tra i diversi soci la possibilità di operare con norme e comportamenti comuni

- partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione od alla realizzazione dei programmi definiti a livello federale e territoriale, sulla base delle proprie responsabilità e capacità contributive, professionali ed operative, con esplicita esclusione di qualsivoglia temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte degli stessi.

Art. 4 - SCOPI

L'Associazione intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura, dell'ambiente e della persona ed, in particolare, si prefigge i seguenti scopi:

a) promuovere, tutelare e diffondere l'agricoltura biologica come modello di sviluppo per la sostenibilità, la sicurezza e la sovranità alimentare che si basa sulle norme di cui al successivo punto c). Più in generale l'affermazione di una sostenibilità ecologica, economica, socio-culturale in campo agricolo, agroindustriale, forestale, ambientale e della cura e tutela del verde e del paesaggio;

b) promuovere, tutelare, diffondere, e realizzare direttamente forme di tutela della natura e attività di turismo ecologico o altre attività connesse alla tutela dell'ambiente;

c) elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti e con la Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica (I.F.O.A.M.), norme e disciplinari relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati, svolgendo in forma indiretta e, quando necessario, diretta, attività di controllo della corretta osservanza nei vari processi di produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione, in particolare quando viene utilizzato il marchio dell'Associazione;

d) promuovere ed organizzare attività di ricerca, divulgazione ed informazione riguardanti l'agricoltura biologica ed attività di sviluppo sostenibile;

e) partecipare all'elaborazione ed attuazione delle politiche di sviluppo rurale che siano compatibili con l'ambiente e che assicurino un adeguato livello di vita alle popolazioni che vivono in ambito rurale e non, interessando tutti i soggetti coinvolti nella filiera;

f) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica anche al di fuori del territorio nazionale, al fine di contribuire all'affermazione della sovranità alimentare, sviluppando attività di lavoro nella cooperazione e solidarietà internazionale;

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

- g) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico, sociale ed ambientale sostenibile del Pianeta;
- h) realizzare attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari con requisiti qualitativi connessi ai criteri di tipicità, sostenibilità ambientale ed eticità;
- i) rappresentare le istanze politiche e tecniche dei propri associati e del mondo biologico.

Art. 5 - ATTIVITÀ

L'Associazione svolge la propria attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. L'Associazione può svolgere, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia oltre all'attività istituzionale anche, ogni altra attività commerciale strumentale al raggiungimento degli scopi.

L'Associazione svolge, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività istituzionali:

- a) istituisce e registra uno o più marchi di garanzia sui prodotti e/o servizi provenienti dalle aziende che applicano le norme di cui al punto c) del precedente articolo, per tutelare la salute dei consumatori e la professionalità dei produttori e cura la gestione secondo l'apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
- b) promuove e coordina, anche in collaborazione con altri soggetti progetti, manifestazioni e iniziative politiche, socio-culturali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica e la tutela dei propri associati;
- c) partecipa agli organismi ed enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica;
- d) realizza, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività formative e di formazione professionale ed informazione per agricoltori, trasformatori, consumatori e tecnici;
- e) svolge attività di servizio fornendo direttamente e indirettamente assistenza e consulenza tecnica necessaria a praticare correttamente e convenientemente il metodo di agricoltura biologica, in particolare per il raggiungimento degli standard AIAB. Svolge altresì attività, strumentale per il raggiungimento degli scopi statuari ed in via del tutto marginale, di assistenza e consulenza commerciale nella promozione e valorizzazione delle produzioni biologiche;
- f) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale, in particolare connessa alle tipicità produttive ed alimentari locali;
- g) esercita attività di controllo e certificazione in forma diretta o delegata relativamente all'utilizzo dei propri marchi da parte dei propri soci;
- h) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività editoriale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività;
- i) adotta e gestisce servizi diversi richiesti anche su incarico di amministrazioni pubbliche coerenti con le finalità statuarie.

L'Associazione, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente legislazione, può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa la stipula di mutui ipotecari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi inclusa la possibilità di assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi la stessa finalità o finalità affini alla propria.

Art. 6 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, giuridiche ed associazioni condividendo le finalità del presente Statuto, intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo Regionale competente territorialmente domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e recapiti;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto, allo statuto dell'Associazione Regionale di riferimento ed alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del direttivo regionale entro 30 giorni dal ricevimento della quota sociale. Contro la delibera di diniego è ammesso ricorso presso il collegio dei Proibitori Regionale (o al Collegio Sindacale) che si esprime entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso. Ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione con esclusione, pertanto, di qualsivoglia temporaneità della stessa. Gli associati hanno diritto a:

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

1. concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 2. approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario delle diverse articolazioni dell'Associazione;
 3. eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi organi.
- Gli associati sono tenuti:
- 1) ad osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
 - 2) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi associativi;
 - 3) a rimettere all'operato degli organismi di garanzia dell'associazione la risoluzione di eventuali controversie interne.
 - 4) all'approvazione e alla modificazione dello statuto e dei regolamenti. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

L'adesione può essere raccolta sia da qualsiasi Associazione Regionale AIAB sia direttamente dall'Associazione Nazionale e comunque sempre per conto dell'Associazione Regionale competente territorialmente. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

Chiunque effettua versamenti o donazioni nei confronti di AIAB è considerato "Amico AIAB"; esso ha diritto, qualora lo richiedesse espressamente e pur non essendo socio, a ricevere informazioni circa le attività di AIAB.

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci e associazioni aderenti avviene:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- d) in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione (?);
- e) per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti proposti a tal compito;
- f) per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Art. 7- ARTICOLAZIONI TERRITORIALI AIAB

Il sistema associativo dell'Associazione AIAB si articola nei seguenti livelli:

- 1) regionale;
- 2) nazionale;

7.1) REGIONALE

I soci di AIAB si organizzano sul territorio dove risiedono, o hanno sede legale, o svolgono la propria attività prevalente, in Associazioni Regionali AIAB.

Le Associazioni Regionali AIAB sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'Associazione Nazionale. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di AIAB, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione o collegialità; la trasparenza amministrativa e la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. Le associazioni aderenti sono anche il principale luogo della complessità di iniziativa ed espressione dell'Associazione.

Le Associazioni Regionali AIAB, con un proprio atto costitutivo, di norma, assumono propria autonomia e responsabilità amministrativa, civile e penale per tutti gli atti da esse stessi compiuti, sviluppano i rapporti con l'Ente Regione e rappresentano l'Associazione nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale; hanno inoltre il compito di promuovere e sviluppare l'Associazione e la sua iniziativa sul territorio regionale. Sono il luogo della verifica dell'attuazione dei principi di democrazia e trasparenza nel tessuto associativo della propria regione.

- a) Nelle regioni in cui non è costituita o funzionante un'Associazione Regionale AIAB, l'Assemblea Regionale dei soci AIAB, purché ad essa aderiscano almeno 30 soci residenti nella regione, elegge un Delegato che partecipa con diritto di voto al Consiglio Direttivo Federale.

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

b) Le Associazioni Regionali sono in tutto organizzazioni AIAB, per cui sono obbligate al rispetto di tutte le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali e delle delibere degli Organi statuari dell'Associazione federale, mutuandone a livello locale i contenuti nel rispetto della propria autonomia regionale.

c) Affinché l'Associazione Regionale risulti regolarmente costituita e aderente è necessaria la presenza di almeno trenta soci per l'anno in corso, che abbiano la residenza o la sede legale o l'attività prevalente nel territorio interessato, approvino in assemblea regolarmente convocata l'atto costitutivo e lo statuto regionale e che l'Associazione sia in grado di dimostrare la capacità fisica e professionale di garantire presenza sul territorio ed erogazione di servizi ai Soci, secondo i parametri minimi fissati dal Regolamento Interno Federale. La costituzione e l'adesione è approvata dal Consiglio Direttivo Federale.

d) Al fine di esaltare le differenze culturali, le Associazioni Regionali AIAB possono avere autonomia d'iniziativa anche su attività previste nello statuto regionale, ma non previste dallo statuto federale AIAB, purché chiaramente non incompatibili e che non rechino danno all'immagine e all'attività di AIAB Nazionale.

e) Il funzionamento delle Associazioni Regionali, che di norma assumono il nome AIAB seguito dal nome della regione, deve prevedere funzionalità, trasparenza amministrativa, sussidiarietà e solidarietà, che si concretizza con:

1. la presentazione annuale del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo, in conformità agli indirizzi contenuti nel rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Direttivo Federale
2. la presentazione del rendiconto economico e finanziario e la relativa relazione di bilancio, approvati dall'assemblea regionale e trasmessi al Comitato Esecutivo Federale per una dovuta verifica del corretto funzionamento dell'Associazione Regionale;
3. l'assunzione in quota parte della copertura dei costi dell'Associazione Nazionale in rapporto alla propria capacità contributiva;
4. lo svolgimento di attività istituzionali AIAB nel territorio di competenza.

f) Nonne di sospensione di un'Associazione Regionale

Una Associazione Regionale può essere sospesa dal Consiglio Direttivo Federale quando si verificano una delle seguenti mancanze:

1. mancato versamento delle quote associative stabilite dagli organi statuari;
2. mancata presentazione del proprio rendiconto economico e finanziario;
3. mancata riunione regolare degli organi sociali e dell'Assemblea Regionale ordinaria.

Le decisioni in merito del Consiglio Direttivo Federale devono essere approvate da una maggioranza di due terzi dei presenti.

Una Associazione Regionale può essere sospesa cautelativamente dal Presidente Federale:

1. qualora l'Associazione Regionale operi in contrasto con le norme statutarie, i regolamenti interni di AIAB e le deliberazioni del Consiglio Direttivo Federale;
2. qualora il Presidente della predetta Associazione Regionale si assenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Direttivo Federale.

oppure anche su richiesta:

- a. di almeno un terzo dei soci dell'Associazione Regionale in questione;
- b. dal Collegio Sindacale Federale o il Revisore dei Conti.

In tali casi il Presidente comunica la motivata decisione di sospensione all'Associazione Regionale, che ha la facoltà di richiedere, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione, un Consiglio Direttivo Federale a cui presentare contro motivazioni e quindi posticipare la sospensione definitiva fino a decisione del Consiglio Direttivo Federale (ha comunque facoltà di presentare, entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di sospensione, la richiesta di un arbitrato, unitamente alla segnalazione di un componente dello stesso Collegio Arbitrale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 22).

Nel periodo di sospensione di un'Associazione Regionale, le funzioni di gestione dell'attività associativa AIAB nella regione interessata sono svolte da un componente del Consiglio Direttivo Federale o in subordine da persona appositamente da esso delegata.

7.2) NAZIONALE

Gli organi nazionali, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'associazione nella sua dimensione nazionale. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

dell'Associazione nel territorio, riferendosi ad un principio di sussidiarietà. Gli organi nazionali rappresentano l'Associazione AIAB nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali e internazionali.

Art. 8 - NORMA DI ESCLUSIONE DA SOCIO

I soci sono accettati ed esclusi a livello regionale, salvo i casi di assenza o limitata autonomia locale, ovvero in assenza della rispettiva Associazione Regionale costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 7.

a) Di norma l'esclusione di un socio è dell'ente degli organi direttivi dell'Associazione Regionale AIAB, ove costituita, anche su segnalazione degli Organi Statutari Federali, come prescritto dal Regolamento Interno.

L'escluso può ricorrere in prima istanza al Collegio dei Probiviri Regionale o, in assenza di esso, al Collegio dei Probiviri Federale, che dovrà deliberare entro 30 giorni; qualora il contenzioso non sia risolvibile, dovrà essere attivata la Clausola Arbitrale (vedi art. 22).

c) Nella mora del ricorso il socio è automaticamente sospeso. Il socio sospeso è temporaneamente inibito nell'uso dei marchi AIAB. Tutte le comunicazioni relative a quanto sopra devono effettuarsi a mezzo raccomandata A.R.

d) Marchi e simboli dell'Associazione sono concessi esclusivamente agli associati; questi devono essere tempestivamente restituiti dal socio escluso e ne è inibito l'ulteriore utilizzo in caso di cessazione del vincolo associativo.

Art. 9 - PATRIMONIO

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote di adesione dei soci;
- b) i proventi delle attività sociali;
- c) oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi supplementari ed ogni altro provento previsto dalla legge vigente.

Sono altresì patrimonio dell'Associazione il marchio AIAB e tutti i marchi istituiti dall'Associazione.

Art. 10 - BILANCIO

E' vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione sotto qualsiasi forma, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti per favorire lo sviluppo delle attività istituzionali statutariamente previste.

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, al termine del quale il Comitato Esecutivo Federale ha l'obbligo di redigere il rendiconto economico finanziario. Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dal Consiglio Direttivo Federale entro il 30 aprile dell'anno successivo; qualora vi siano cause di eccezionalità il termine di cui sopra può essere rinviato al 30 giugno. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali potrà essere da quelle commerciali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Art. 11 - ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Associazione:

- a) le Assamblee Regionali
- b) il Congresso Federale
- c) il Consiglio Direttivo Federale (CDF)
- d) il Comitato Esecutivo Federale (CEF)
- e) il Presidente Federale
- f) il Vice Presidente Federale
- g) il Collegio Sindacale o il Revisore dei conti
- h) il Collegio dei Probiviri

Art. 12 - ASSEMBLEE REGIONALI

L'Assemblea Regionale dei soci può essere ordinaria o straordinaria, e ad essa hanno diritto di voto i soci AIAB della regione in regola con il pagamento delle quote; le Assemblee regionali possono essere precedute

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

da Assemblee provinciali o comunque di aree territoriali previste nello statuto dell'Associazione Regionale, potendosi procedere in questo caso per delegati all'Assemblea Regionale.

a) Norme di convocazione dell'assemblea regionale:

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione Regionale o, in mancanza di detta convocazione, dal Presidente Federale AIAB o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci o del Collegio Sindacale Federale, con ordine del giorno motivato.

La convocazione deve effettuarsi con almeno 15 giorni di anticipo mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della prima convocazione e della seconda. La convocazione deve essere trasmessa per conoscenza al Presidente Federale.

Gli organi direttivi potranno a loro discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione;

Lo svolgimento dell'Assemblea Regionale avviene secondo quanto previsto dal Regolamento Interale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

b) Compiti dell'Assemblea Regionale:

1. elegge ogni tre anni gli organi statutari tra cui il Presidente Regionale AIAB
2. elegge ogni tre anni i propri delegati al Congresso Federale AIAB, secondo regolamento federale;
3. approva annualmente il rendiconto economico-finanziario regionale;
4. approva le linee programmatiche e la loro fattibilità regionale munandole delle delibere federali o in aggiunta a queste;

E' facoltà del Presidente Federale o del suo delegato, di presenziare alle Assemblee Regionali.

c) L'Assemblea Regionale straordinaria delibera con voto favorevole di 50% + 1 dei votanti, in materia di modifiche statutarie. Nel caso di delibera di scioglimento la maggioranza deve essere dei due terzi dei votanti.

Art. 13- CONGRESSO FEDERALE

Il Congresso Federale dei delegati può essere ordinario o straordinario; è ordinario quando si riunisce secondo la regolare scadenza triennale, mentre è straordinario se viene convocato antecedentemente a tale scadenza.

Il Congresso Federale è convocato dal Presidente Federale e si svolge ordinariamente ogni tre anni ed è l'organo sovrano dell'associazione; è composto dai delegati eletti in ogni Regione in rapporto alla media dei soci degli ultimi tre anni con un massimo di cinque delegati per ogni regione, salvo modifiche del CDF, in base alle norme previste dal Consiglio Direttivo Federale (CDF). Si intende regolarmente costituito se sono presenti almeno la metà più uno dei delegati eletti dalle assemblee regionali. Ogni delegato può delegare un altro delegato eletto; ogni delegato non può avere più di una delega oltre il suo voto.

a) Norme di convocazione del Congresso Federale:

1. il periodo nel quale svolgere le assemblee regionali presgressuali ed il Congresso Federale sono stabiliti dal CDF con almeno 4 mesi di preavviso e comunicato a tutte le strutture AIAB. La convocazione deve effettuarsi con anticipo di almeno 2 mesi mediante avviso scritto, trasmesso ad ogni Associazione Regionale contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, le tesi congressuali pervenute o approvate dal CDF, le candidature agli organi sociali ed eventuali mozioni di indirizzo
2. lo svolgimento del congresso avviene per delegati nominati dalle assemblee regionali, in numero massimo di 5 per ogni regione, secondo regolamento previsto dal CDF
3. il CDF può moltiplicare il numero di delegati di ogni regione, in misura direttamente proporzionale ai deleganti spettanti secondo regolamento, al fine di ampliare la base congressuale ed il dibattito all'interno dell'Associazione.
4. le deliberazioni del congresso sono prese a maggioranza dei votanti;

b) Compiti del Congresso Federale:

1. determina ed approva gli indirizzi politici e operativi dell'attività dell'Associazione sulla base di un documento congressuale;
2. elegge 3 o 6 membri del Consiglio Direttivo Federale che durano in carica tre anni;
3. elegge il Presidente Federale dell'AIAB, il Vice Presidente/i e il Comitato Esecutivo Federale che durano in carica tre anni;

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

4. eleggo il Collegio dei Sindaci o il Revisori dei conti ed il Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni;
5. approva o modifica statuto e regolamenti interni;
6. delibera su ogni argomento il CDF o il Presidente Federale gli sottoponga, purché previsto nell'ordine del giorno.
7. delibera, anche su convocazione apposita e straordinaria, in materia di modifiche dello statuto con la maggioranza del 50% + 1 dei votanti e, in caso di scioglimento, con una maggioranza di due terzi.
8. ratifica l'operato del CDF ivi inclusi i rendiconti approvati dallo stesso organo nel triennio precedente.

I delegati eletti al Congresso Federale dalle assemblee regionali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili validi sia per le eventuali Assemblee Nazionali Programmatiche che per la convocazione di un eventuale Congresso straordinario, purché ancora non in caso contrario vengono sostituiti dai primi delegati non eletti. Negli anni in cui non si svolge il Congresso, può essere convocata una Assemblea Programmatica Nazionale che ha il compito di proseguire la riflessione congressuale ed aggiornarla anche attraverso il coinvolgimento di persone, strutture, enti ed associazioni esterne all'AIAB, ugualmente interessati allo sviluppo delle tematiche su cui l'AIAB è impegnata.

Le candidature a Presidente e CEF devono essere rese note a tutte le Associazioni Regionali almeno 75 giorni prima dello svolgimento del Congresso Federale.

Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE

Il Consiglio Direttivo Federale (CDF) è composto dai Presidenti delle Associazioni Regionali e da un numero di membri eletti dal Congresso Federale pari a 3 o 6 membri.

a) Nelle regioni in cui non è costituita o funzionante un'Associazione Regionale AIAB, l'Assemblea regionale AIAB, purché aderiscano almeno 30 soci residenti nella regione, elegge un delegato che partecipa con diritto di voto al CDF.

b) Partecipando al CDF, senza diritto di voto, il Presidente Federale ed il Comitato Esecutivo Federale ed i Responsabili di settore dell'AIAB.

c) Le deliberazioni di norma sono a voto palese e sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del CDF.

d) Convocazione del CDF:

Il CDF è convocato dal suo Presidente, che viene eletto, unicamente a uno oppure due vice residenti, nella prima riunione del CDF (a sua volta convocata dal Presidente Federale), tra i suoi componenti, almeno quattro volte all'anno, e può essere convocato anche su richiesta di almeno due quinti dei consiglieri.

La convocazione è fatta in modo che i componenti ne siano informati almeno quindici giorni prima della riunione, con indicazione del luogo e data della prima convocazione o della seconda.

Le ridunanze sono valide in prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione, almeno un'ora dopo, con almeno un terzo degli aventi diritto.

e) Compiti del CDF:

1. elaborare le linee programmatiche da sottoporre al Congresso Federale;
2. verificare l'attuazione delle delibere del Congresso Federale da parte della struttura federale e del Comitato Esecutivo Federale;
3. approvare il bilancio preventivo federale;
4. approvare annualmente sulla base di bilanci, renditi ed i termini di pagamento delle quote associative federali;
5. approvare il rendiconto economico e finanziario federale;
6. deliberare il numero di componenti aggiuntivi del CDF da eleggere in sede di Congresso Federale;
7. deliberare su argomenti urgenti che il Presidente Federale sottoponga al CDF anche se di competenza del Congresso Federale, che dovranno essere convalidati dal primo Congresso Federale successivo.

g) Quando vengono a mancare uno o più componenti tra quelli eletti dal Congresso, il CDF provvede alla cooptazione di un numero di Consiglieri pari a quello dei mancati, a partire dai primi non eletti.

Art. 15 - COMITATO ESECUTIVO FEDERALE

Il Comitato Esecutivo Federale (CEF) è formato da cinque membri, tra cui il Presidente Federale e almeno un vice Presidente Federale, e viene eletto dal Congresso Federale su lista presentata dal Presidente Federale.

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

In caso di presentazione di più di due liste, dopo una prima votazione si procederà ad un ballottaggio tra le due liste più votate e vengono eletti il Presidente Federale ed il CEF che raccolgono il maggior numero di voti in sede di ballottaggio; non si procede al ballottaggio se una delle liste raccoglie alla prima votazione più del 50% dei voti.

Al Comitato Esecutivo Federale partecipano, senza diritto di voto, il Direttore ed il Responsabile Amministrativo. Alle riunioni del CEF può essere specificatamente invitata a titolo consultivo ogni componente dell'AIAB. Le delibere del CEF sono prese a maggioranza dei presenti che devono essere almeno tre, tra cui il Presidente.

Al CEF spetta:

1. la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Congresso Federale e del CDF;
2. il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il parere favorevole del CDF, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizione del presente statuto o di leggi vigenti o future siano riservate al Congresso;
3. l'assunzione o il licenziamento del personale;
4. la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche non soci, che affianchino l'operato del CEF stesso, in riferimento alla redazione delle norme o allo sviluppo di tematiche specifiche;
5. l'elaborazione delle linee operative dell'Associazione;
6. la verifica della compatibilità dei bilanci delle Associazioni Regionali con le politiche e le risorse AIAB Federali rimandando le decisioni di merito al Collegio Sindacale e al CDF per la parte di loro competenza.

Quando viene a mancare un suo componente, il CEF provvede alla cooptazione di un nuovo membro; la cooptazione dovrà essere ratificata alla successiva riunione di CDF.

I componenti del CEF non possono ricoprire altre cariche associative federali o ricoprire la carica di Presidente Regionale AIAB.

Art. 16 - PRESIDENTE FEDERALE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente Federale dell'AIAB viene eletto dal Congresso Federale insieme al CEF, come previsto nell'articolo precedente. Ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta legalmente e in giudizio l'associazione; ha ampia facoltà esecutiva dei deliberati del Congresso Federale; può delegare parte delle sue attribuzioni dandone preventivo annuncio al CDF. Il Presidente può dare mandato di procura generale, in caso di liti e vertenze che coinvolgono l'Associazione, ad uno studio legale di sua fiducia.

1. In caso di sua assenza o impedimento temporaneo, tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente più anziano.
2. In caso di dimissioni o impedimento permanente del presidente Federale, il Presidente del CDF dovrà convocare un Congresso Federale straordinario per eleggere un nuovo Presidente e un nuovo CEF.
3. Incompatibilità: il Presidente Federale non può mantenere altre cariche associative.
4. Mozione di sfiducia: il CDF, qualora ravvisi nel comportamento del Presidente gravi mancanze rispetto ai doveri statuari o palesi interessi personali che ne facciano venire meno l'imparzialità nei confronti della struttura federale ed i requisiti di eleggibilità, può approvare, purché con voto favorevole dei due terzi dei componenti, una mozione di sfiducia. Il Presidente del CDF, in tal caso, provvede a convocare un Congresso Federale straordinario entro sessanta giorni, il quale procederà all'elezione di un nuovo Presidente Federale e di un nuovo CEF.

Art. 17 - COLLEGIO SINDACALE O REVISORE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale, se costituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di impedimenti o dimissioni degli effettivi; detti membri sono scelti dall'Assemblea anche tra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto nella prima adunanza dello stesso e deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.

Il Collegio redige una relazione sul rendiconto economico-finanziario; può partecipare alle riunioni del CDF, del CEF e dell'Assemblea Federale senza diritto di voto; esegue accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità secondo le norme vigenti, compilando il verbale da inserire nell'apposito libro.

Qualora lo decida, in sostituzione del Collegio Sindacale, il Congresso può nominare un Revisore dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili che svolge le funzioni descritte nel presente articolo.

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

Art. 18 - COLLEGIO DEI PROIBIVIRI

Il Congresso Federale elegge, tra i soci AIAB noti per integrità del comportamento morale e obiettività di giudizio, il Collegio dei Proibiviri composto da:

- tre membri effettivi
- due membri supplenti.

Il Collegio dei Proibiviri elegge al proprio interno un Presidente. E' compito del Collegio dei Proibiviri:

- a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie e regolamentari
- b) esprimersi in modo definitivo rispetto alle controversie tra gli organi statuari di AIAB e tra questi e i soci di AIAB.

I membri supplenti subentrano a quelli effettivi:

- permanentemente, in caso di dimissioni o impossibilità prolungata a partecipare da parte di uno o più membri effettivi;
- parzialmente, nel caso in cui esista uno stretto coinvolgimento da parte di uno o più membri effettivi rispetto alla questione da esaminare.

Per essere valide le decisioni assunte dal Collegio dei Proibiviri devono essere sottoscritte dal Collegio a maggioranza.

Art. 19 - DIMISSIONI DALLE CARICHE

Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Gli eletti con cariche sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza.

Art. 20 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il Congresso provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulti dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

Art. 21 - LIMITAZIONI

L'utilizzo della denominazione sociale dell'Associazione e l'indicazione di appartenenza alla stessa, per quelle attività strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione è soggetta ad autorizzazione del CDF, che è tenuto a darne comunicazione al CDF.

Art. 22 - CONTROVERSIE E CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia tra i soci e tra i soci ed un'Associazione Regionale e/o l'Associazione Federale, e tra un'Associazione Regionale e l'Associazione Federale deve essere aperta da un ricorso, con lettera raccomandata, da parte del soggetto interessato, da presentarsi alla parte opposta nella controversia ed all'organo di conciliazione relativo al livello della controversia (Collegio Proibiviri Federale e Collegio Proibiviri o Sindacale Regionale) entro 60 gg. dall'assunzione della decisione o dall'approvazione della deliberazione oggetto della controversia o dal fatto contestato.

Per le controversie riguardanti decisioni, atti e deliberazioni precedenti l'approvazione del presente statuto il termine di 60 gg. decorre dall'approvazione del presente statuto.

Qualora la controversia non possa essere risolta in sede di Collegio Proibiviri Federale e Collegio Proibiviri o Sindacale Regionale le parti interessate sono obbligate a rimettere ad un Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte nello svolgimento delle attività associative secondo le disposizioni sull'arbitrato di cui agli artt. 806 Cod. proc. Civile

a) Il Collegio Arbitrale è competente anche a decidere su tutte le controversie che insorgessero tra singoli soci e l'Associazione federale, tra Associazione Regionale e Associazione Federale, nonché le controversie relative ai rapporti sociali che sorgessero tra socio e socio.

b) Il Collegio Arbitrale è costituito da tre arbitri:

c) Il Collegio Arbitrale si riunisce entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina di tutti i membri

d) Gli arbitri assegneranno alle parti i termini per presentare documenti e memorie e per esporre le loro repliche.

Statuto AIAB Federale approvato dal Congresso del 17 maggio 2008

e) Qualora si tratti di decidere in merito alla sospensione di una Associazione Regionale, il Collegio Arbitrale, nella prima riunione, emana i provvedimenti provvisori (decidendo se revocare o meno il provvedimento di sospensione dell'Associazione Regionale).

Art 23 - NORMA GENERALE Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti.


Henricus Tanti

Carl Buer
A



COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
espo. il *18 maggio 2008*

Carl Buer
A



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (Art. 49 D. Lgs.vo 18/8/2000 N. 267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere: FAVOREVOLE

Data 27/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
EUGENIO SARPA

PER LA REGOLARITA' TECNICO-CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE

VISTO REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA.

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell'atto di cui al presente visto di regolarità è compatibile con le regole di finanza pubblica, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2009.

Data 29/12/2016

UFFICIO RAGIONERIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. EMMA LAMENSA

IL SEGRETARIO
Dott. Ernesto GAGLIARDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ing. CIRILLO CAMPILONGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Daniele Ponte, visti gli atti d'ufficio, attesta che ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69, la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line il **13 GEN. 2017** al n. e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **13 GEN. 2017**

IL RESP. SEGRETERIA 2
DANIELE PONTE

Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.